

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi della Legge n° 488 del 23/12/99 (Finanziaria 2000) è riconosciuto uno sconto agli utilizzatori di gasolio e GPL per riscaldamento residenti nei Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica "E" del D.P.R. n. 412/93 dei quali fa parte il Comune di Bentivoglio.
- Tale sconto è applicabile anche ai cittadini residenti in Comuni già metanizzati, limitatamente alle frazioni non ancora raggiunte del servizio gas;
- A tal fine i Comuni interessati debbono provvedere ad individuare annualmente, con Delibera di Consiglio Comunale, le frazioni non metanizzate e trasmettere gli atti, entro il 30 settembre, al Ministro delle Finanze ed al Ministero dell'industria, Commercio e Artigianato;
- Visto l'articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268 - convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2000, n. 354 come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge n.388 del 23 dicembre 2000, il quale precisa che per "frazioni di Comuni" si devono intendere "le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse"

Vista altresì la nota della Agenzia delle Dogane n° 41017 del 12.04.2010 la quale precisa che per effetto del combinato disposto dell'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle "porzioni edificate (dei comuni ricadenti nella zona climatica "E" di cui al predetto decreto n. 412/93, esclusi dall'elenco redatto con decreto del Ministro delle Finanze e individuate con delibera di Consiglio dagli enti locali interessati) non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse".

Considerato che vaste aree del territorio Comunale non sono raggiunte dalle reti di distribuzione gas naturale e che pertanto tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta in sostanza, un'unica "frazione" comprendente anche le case sparse;

Ritenuto pertanto opportuno:

- identificare, al di fuori del Capoluogo che risulta interamente metanizzato, una fascia da considerarsi metanizzata di dimensioni pari ad 80 metri di distanza massima dalla condotta il cui tracciato di massima viene allegato alla presente delibera;
- individuare la restante parte del territorio comunale quale frazione non metanizzata;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ;

DATO ATTO che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto in quanto il presente atto non ha ricadute sul bilancio;

Udita la relazione del Sindaco;

Con voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di individuare, per motivazioni in premessa ed ai sensi della L. n. 488 del 23/12/99, quali frazioni non metanizzate del territorio comunale di Bentivoglio tutte le aree poste ad una distanza maggiore di 80 metri dalla rete gas metano esistente, come individuata nella cartografia allegata.
2. Di disporre che copia del presente atto venga trasmesso al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato a cura dell'ufficio Competente.

Con separata votazione favorevole unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000